



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DEI COMUNI DI RIVISONDOLI, PESCO COSTANZO, ATELETA ROCCAPIA E ALFEDENA

PROVINCIA DI L'AQUILA

P.zza Municipio, 3 - 67036 Rivisondoli (AQ)

Tel: 0864.69114 - P.Iva/CF: 00190080663

DISCIPLINARE DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTISTICA SPORTIVA IN LOCALITÀ PIÈ LUCENTE - IV LOTTO FUNZIONALE". CUP: J35B23001030006

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con determina a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n.11 del 10/02/2026 è stata indetta procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "**COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTISTICA SPORTIVA IN LOCALITÀ PIÈ LUCENTE - IV LOTTO FUNZIONALE**" – avente CUP: **J35B23001030006**, approvato con Delibera del Commissario Straordinario per la Giunta Comunale n. 9 del 14/10/2025.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 50 comma 4 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il presente appalto è finanziato con contributo regionale e con fondi propri dell'Ente.

Luogo di esecuzione: Rivisondoli [codice NUTS ITF11]

45212200-8 – COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI

CIG: _____ CUP: **J35B23001030006**

Il Responsabile unico del procedimento e il responsabile della procedura di gara ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il geom. Angelo Rotolo, Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Rivisondoli (AQ) - Piazza Municipio n. 3, 67036 Rivisondoli (AQ), Telefono 0864 69114 - PEC: cucrivisondoli@pec.comune.rivisondoli.aq.it, Sito web Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.rivisondoli.aq.it

Il presente disciplinare contiene le condizioni per la partecipazione alla procedura, le modalità di presentazione dell'offerta, l'elenco dei documenti da presentare e informazioni relative alle fasi in cui si articola la procedura di gara.

Il bando di gara viene pubblicato, ai sensi degli artt. 83 e 84 del D. Lgs. 36/2023, sul sito del Comune di Rivisondoli, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti" tramite pubblicazione del link alla BDNCP.

Alla presente procedura aperta trovano applicazione:

- il Decreto Legislativo 36/2023;
- la Legge n. 55/2019;
- il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore e in quanto applicabile;
- il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. recante "Tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. recante "Codice delle leggi antimafia";
- la L.190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

- il D.M. 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di Progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022;

Amministrazione aggiudicatrice:

Comune di Rivisondoli, Piazza del Municipio snc 67036 C.F. 82000050664 – P.IVA. 00190080663;

Indirizzo internet: <https://comune.rivisondoli.aq.it>

URP – Ufficio Relazioni con il pubblico

MAIL: comunerivisondoli@libero.it

PEC: postacert@pec.comune.rivisondoli.aq.it

Centralino unico: 0864 69114

Luogo di esecuzione: Rivisondoli

PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informativo della CUC dei Comuni di Rivisondoli, Pescocostanzo, Ateleta, Rocca Pia ed Alfedena, accessibile dal sito <https://cucrivisondoli.acquistitelematici.it>

La documentazione di gara è disponibile, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente <http://www.comune.rivisondoli.aq.it> alla sezione Amministrazione Trasparente.

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Progetto a base di gara;
- d) Domanda di partecipazione ed allegati.

SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il funzionamento della piattaforma cucrivisondoli.acquistitelematici.it avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di CUCRIVISONDOLI comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul CUCRIVISONDOLI.

L'utilizzo di CUCRIVISONDOLI avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore Economico e/o dall'Aggiudicatario per il mero utilizzo di CUCRIVISONDOLI.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento a CUCRIVISONDOLI;

- utilizzo di CUCRIVISONDOLI da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di funzionamento del sistema.

In caso di mancato funzionamento di CUCRIVISONDOLI o di suo malfunzionamento, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma CUCRIVISONDOLI e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione mediante strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento

La CUCRIVISONDOLI garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La piattaforma CUCRIVISONDOLI è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di CUCRIVISONDOLI sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di CUCRIVISONDOLI è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di CUCRIVISONDOLI avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://cucrivisondoli.acquistitelematici.it/regolamento-eprocurement>

che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

CUCRIVISONDOLI è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette all'indirizzo <https://cucrivisondoli.acquistitelematici.it> dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il Comune di Rivisondoli e la CUCRIVISONDOLI, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il Comune di Rivisondoli e il CUCRIVISONDOLI, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

DOTAZIONE TECNICA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nelle Regole. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o comunque un indirizzo di posta elettronica certificato ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Pag. 6 a 50 Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- e) la registrazione al CUCRIVISONDOLI con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs 36/2023, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il CUCRIVISONDOLI e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al CUCRIVISONDOLI, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cucrivisondoli.acquistitelematici.it/manuali>.

La registrazione alla CUCRIVISONDOLI deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del CUCRIVISONDOLI dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno della CUCRIVISONDOLI si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della CUCRIVISONDOLI e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore Economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate inviando richiesta di assistenza direttamente dal sito stesso.

COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla CUCRIVISONDOLI, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la CUCRIVISONDOLI all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere esclusivo dell'Operatore Economico prenderne visione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del D. Lgs 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Le richieste di accesso agli atti, nei casi previsti dalla legge, devono essere presentate tramite la specifica funzione del Sistema per gli Acquisti Telematici della CUCRIVISONDOLI; le istruzioni operative per utilizzare tale funzione sono descritte nell'apposita "Guida all'uso".

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, principale e accessorie, nessuna esclusa, salvo che ciò non sia espressamente indicato nel presente Capitolato, e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di cui al progetto: **"COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTISTICA SPORTIVA IN LOCALITÀ PIÈ LUCENTE - IV LOTTO FUNZIONALE"** – avente CUP: **J35B23001030006**, approvato con Delibera del Commissario Straordinario per la Giunta Comunale n. 9 del 14/10/2025.

2. CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE

CATEGORIA	CLASSIFICA	IMPORTO	INCIDENZA	SUB APPALTO
OG1 edifici civili e industriali	III	€ 953.669,56	100,00%	Nei limiti del 50%
TOTALE		€ 953.669,56		

3. IMPORTI

	EURO
A1 - Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 758.461,91
A2 – Manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 169.450,73
A3 - Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 25.756,92
Importo stimato complessivo dell'appalto (A1+A3)	€ 953.669,56

4.C.C.N.L APPLICABILE - TUTELE NORMATIVE ED ECONOMICHE PER I LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

Al presente appalto si applicano:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini rinnovato per il triennio 2022/2024 ed eventuali accordi territoriali di zona
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro addetti all'Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti per il triennio 2020/2023 ed eventuali accordi territoriali di zona

o differente contratto applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

L'operatore economico che adotti un CCNL diverso da quello indicato deve trasmettere l'**Allegato 10 (Dichiarazione di equivalenza delle tutele)** inserendolo nella busta economica insieme all'eventuale documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL.

Prima di procedere all'aggiudicazione la Stazione Appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'Operatore Economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del D. Lgs. 36/2023 (modalità di verifica dell'anomalia dell'offerta).

Le medesime tutele normative ed economiche dovranno essere garantite ai lavoratori in subappalto.

Il concorrente assume gli impegni di cui all'art. 102 del D. Lgs. 36/2023 e specifica mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, da inserire nella documentazione amministrativa, le modalità con le quali intende adempiere (**Allegato 3**)

L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione o Ente Committente prima dell'inizio dei Lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei Lavoratori. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati accertata da questa Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà al pagamento di quanto dovuto (a valere sulle ritenute dello 0,50% operate sull'importo netto progressivo dei lavori) per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiederanno il pagamento nelle forme di Legge.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né ha titolo di risarcimento danni.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle garanzie fideiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Appaltatore e, per suo tramite, da parte delle eventuali Ditte subappaltatrici, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 attestante che "i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti per l'intero periodo di esecuzione dell'opera nel rispetto delle condizioni normative ed economiche previste dal CCNL e da accordi integrativi ove esistenti".

Al presente Contratto trova applicazione il D.P.R. 03.06.1998 n. 252. in materia di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia

5. FINANZIAMENTO

L'opera è finanziata con contributo regionale e fondi propri dell'Ente.

6. MOTIVAZIONE MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto non viene suddiviso, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, in lotti funzionali, in quanto detta suddivisione ne renderebbe l'esecuzione difficile dal punto di vista tecnico e organizzativo. La più ampia partecipazione degli operatori economici dei vari settori di riferimento è comunque salvaguardata dalla possibilità di utilizzare tutto lo strumentario proprio del diritto degli appalti.

7. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il termine per l'esecuzione di lavori è di 180 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D. Lgs. 36/2023.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 36/2023, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e d) del D. Lgs. 36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del D. Lgs. 36/2023, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato

ai sensi dell'art. 68, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM 18/09/2013, in caso di anomalie comportamentali che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, il Comune di Rivisondoli procederà a segnalare all'Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile all'indirizzo:

https://www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-news/Delibera_e_Vademecum.pdf

9.

9. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Si precisa che le condizioni di partecipazione sono a PENA DI ESCLUSIONE e che la mancanza sostanziale dei requisiti elencati e delle dichiarazioni indicate non può essere sanate successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

9.1 REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 94 del Dlgs 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023 sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D. Lgs 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs 36/2023 i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D. Lgs 36/2023 i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010. Il Comune procederà a verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Di Legalità/Patto Di Integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

9.2 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D. Lgs. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D. Lgs. 36/2023 dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 96, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

9.3 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei punti seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite piattaforma CUCRIVISONDOLI, in fase di comprova.

9.4 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

È richiesta l'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D. Lgs 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante, tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, o consorzio, o contratto di rete o GEIE tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio/contratto di rete/GEIE devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale.

Il requisito di iscrizione alla C.C.I.A.A. non può essere oggetto di avvalimento.

9.5 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Requisiti di qualificazione di cui all'articolo 100 comma 4 del Codice, mediante attestazione, in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzate dall'ANAC, che documenti la qualificazione posseduta in categorie e classifiche adeguate, ai sensi del citato art. 100 del Codice e dell'art. 2 dell'Allegato II.12 al Codice.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 24 (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) del Codice.

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Nel caso specifico il concorrente dovrà possedere l'attestazione SOA per la categoria prevalente **OG1 in classifica minima III** o direttamente o in avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice.

Per le categorie scorporabili è possibile applicare l'istituto del subappalto qualificante con obbligo di qualificazione nella prevalente.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice. Si precisa che nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall' art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 al Codice;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta (obbligatoria per la qualificazione in categorie per cui è necessario il possesso di una classifica superiore alla II ai sensi

dell'art. 4 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice), la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice, gli operatori economici stabiliti negli altri Stati, di cui all'articolo 69 del Codice, la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla presente gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

NOTA BENE: qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023. Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs 36/2023 dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati. Come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

10. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI - FVOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene__mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico versione 2 (FVOE) per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) in base a quanto stabilito con Delibera ANAC 582/2023.

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera ANAC 262/2023, permette rispettivamente alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Accedere al servizio FVOE 2.0) secondo le istruzioni contenute sul medesimo Portale.

L'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE).

Per poter accedere al servizio l'Operatore Economico deve:

- essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti
- richiedere il profilo di "Amministratore OE" associato al soggetto rappresentato "Operatore Economico" dalla pagina di creazione profili
- procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.

L'operatore economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

La stazione appaltante accede al FVOE secondo i meccanismi previsti dal sistema.

11. PRESCRIZIONI STABILITE A PENA DI ESCLUSIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del D. Lgs 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Per i requisiti generali e di idoneità professionale:

- 1) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo e di consorzi ordinari già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o GEIE ciascuna impresa del raggruppamento, consorzio, o GEIE o aderenti al contratto di rete o stipulanti il contratto, nonché GEIE medesimo e organo comune dell'aggregazione di rete nel caso in cui abbia soggettività giuridica deve essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale;
- 2) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e d), del D.lgs. 36/2023 (consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), ove non partecipino nell'interesse proprio, i requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese indicate come esecutrici.

Per i requisiti economico- finanziari e tecnico professionali:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del D. Lgs 36/2023, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del D. Lgs 36/2023 e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D. Lgs 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 68 comma 9 del D. Lgs 36/2023 l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 del D. Lgs 36/2023 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 del D. Lgs 36/2023 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs 36/2023 (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 b) e c) del D. Lgs 36/2023 possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del D. Lgs 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un raggruppamento o consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D. Lgs 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

12. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs 36/2023, l'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico **(NOTA BENE: l'indicazione generica delle risorse e mezzi è causa di esclusione dalla gara).**

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'Operatore Economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla Stazione Appaltante:

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II, Titolo IV del D.Lgs. 36/2023
- di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15 del D.Lgs 36/2023, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105 del D.Lgs 36/2023, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II, Titolo IV del D.Lgs 36/2023 dei Contratti Pubblici. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D.Lgs 36/2023.

13. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

La categoria prevalente OG1 è subappaltabile per una quota massima pari al 49,99% del suo importo.

Non possono formare oggetto di ulteriore subappalto le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'operatore economico concorrente che esegue in proprio le lavorazioni che rientrano fra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In alternativa, l'Operatore Economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad Operatore Economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara).

Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

N.B. - Ai sensi del quarto comma dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento dei lavori in subappalto deve essere previamente autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare. Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di tale norma.

14. CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ D'IMPRESA. PRECISAZIONI

In caso di concordato preventivo e secondo quanto previsto dall'art. 124, del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico concorrente può trovarsi in una delle tre situazioni seguenti:

1. L'operatore economico ha depositato la domanda di ammissione alla procedura di concordato di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 ed è in attesa del deposito del relativo decreto di ammissione. In tal caso potrà partecipare alla procedura di gara solo se espressamente autorizzato dal Tribunale; occorrerà indicare gli estremi di tale autorizzazione o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale; inoltre, dovrà allegare la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipula del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto
2. L'operatore economico ha già ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo. In tal caso occorrerà indicare gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale, e dovrà essere presentata la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 della Legge Fallimentare, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Qualora l'ANAC, abbia subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità che lo stesso si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, è necessaria la presentazione della documentazione indicata all'art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Quanto sopra vale anche per il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio;

3. L'operatore economico ha ottenuto l'omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale; in tal caso dovrà segnalare tale situazione nell'apposita sezione del modello di autodichiarazione predisposto in allegato al presente Disciplinare (vedasi allegato 1), indicando gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale e non deve produrre alcuna documentazione in quanto l'emissione del decreto di omologazione determina la chiusura della procedura di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare, consentendo quindi la libera partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici

In caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE (o altre forme plurime previste dalla norma), ai sensi del dell'art. 186 bis c. 6 del R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti (l'impresa in concordato non può rivestire la qualità di mandataria) facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra.

15. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sul luogo di esecuzione è **obbligatorio** per le seguenti ragioni: "consentire al concorrente di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. **Il sopralluogo è funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione l'offerta tecnica.** La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale o da persona delegata.

A dimostrazione dell'avvenuto sopralluogo dovrà essere compilato e allegato il modello D – Attestazione di avvenuto sopralluogo autonomo.

La mancata allegazione della suddetta attestazione può essere oggetto di soccorso istruttorio qualora venga dimostrato con data certa l'effettuazione del sopralluogo prima della presentazione dell'offerta, in mancanza è motivo di esclusione.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro 90,00 (Euro novanta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

Il versamento contributivo a favore di ANAC, dovuto per la partecipazione a procedura di scelta del contraente, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'Operatore Economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara, accessibile tramite il seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Tale modalità garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC.

La ricevuta del pagamento deve essere allegata ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta il Comune accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 36/2023, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il Comune esclude il concorrente dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Nota bene: nel caso di associazione temporanea di impresa il versamento è unico ed è effettuato dalla Capogruppo.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'Operatore Economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla Stazione Appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

18. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La presentazione dell'offerta deve essere effettuata sulla piattaforma elettronica CUCRIVISONDOLI secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana e utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Amministrazione.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su CUCRIVISONDOLI e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 20.00 del giorno il 10/03/2026.

Entro il termine di scadenza, è ammessa offerta successiva a sostituzione della precedente: l'atto di invio della nuova offerta invaliderà l'offerta precedentemente inviata. In ogni caso si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti sul CUCRIVISONDOLI più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente invito.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

L'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, il Comune potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Dlgs 36/2023, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta del Comune sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per

qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso la ditta concorrente esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Il Comune si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l'offerta devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega su CUCRIVISONDOI anche copia della procura, oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L'Amministrazione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore, anche se i concorrenti, al fine di velocizzare tutti i controlli dei competenti organi della Stazione Appaltante, possono comunque trasmettere o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una copia scansata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanze e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.

Nel prosieguo si utilizzerà il termine "busta" in senso logico-procedurale e non in senso fisico, trattandosi di una procedura telematica. In particolare, la piattaforma telematica prevede il caricamento per fasi successive delle tre seguenti "buste":

- Busta n. 1 - Documentazione amministrativa
- Busta n. 2 – Offerta tecnica
- Busta n. 3 - Offerta economica

19. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106, comma 1 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo della base d'asta. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice;
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva - ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 106, comma 8, del Codice. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b) con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari_non_abili_tati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Comune di Rivisondoli – P.zza del Municipio 3 – 67036 Rivisondoli);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per 180 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere emesse e firmate digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee

della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. [in merito ai consorzi di cooperative nella Relazione Illustrativa la Commissione ha ritenuto di non estendere la previsione di esecuzione in proprio delle prestazioni da parte di tali tipologie di consorzi stante lo scopo mutualistico che li caratterizza (si dà per scontato in dottrina e nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6024 che detti consorzi indichino una consorziata esecutrice). Sotto tale profilo i consorzi fra imprese artigiane sono assimilabili ai consorzi fra cooperative (Consiglio di Stato n. 7155 del 2021 e parere ANAC n. 192 del 2008).
- Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del codice.

- Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001-Sistemi di gestione ambientale, Ecolabel - Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, UNI CEI EN ISO 50001 sistemi di gestione dell'energia.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo

se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "Documentazione Amministrativa" contiene: i seguenti documenti:

1. DGUE
2. Domanda di partecipazione (Allegato 1)
3. Dichiarazioni integrative (Allegato 2)
4. Dichiarazione adempimento impegni art. 102 D. Lgs. 36_2023 (Allegato 3)
- ~~5. Dichiarazione attività a rischio di infiltrazione mafiosa (Allegato 4)~~
6. Dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (Allegato 5)
7. Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 6)
8. Dichiarazione assenza conflitto di interesse (Allegato 7)
9. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (Allegato 8)
10. Attestazione SOA
11. Garanzia provvisoria
12. Dichiarazione di impegno di un fideiussore
13. Attestazione pagamento contributo ANAC
14. Per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità
15. Documentazione in caso di avalimento
16. Documentazione per i soggetti associati
17. Eventuale procura
18. Documentazione eventuale (solo in caso di concordato preventivo in continuità aziendale):

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 186-bis, R.D. n. 267/1942, come modificato dall'art. 33, comma 1, lett. h) e comma 3, D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione alla presente gara purché l'impresa presenti con la documentazione amministrativa:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della concessione, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione della Concessione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipula del contratto, ovvero non sia per

qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Fermo quanto previsto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso, la dichiarazione di cui al precedente punto b) può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Detta disposizione trova applicazione per le procedure di concordato preventivo introdotte dal 11/09/2012.

In caso di concordato preventivo in continuità aziendale, la mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai punti a) e b) comporta l'esclusione dalla gara.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul CUCRIVISONDOI secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

20.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello **Allegato 1 - Domanda di partecipazione**.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di Concorrente costituito da Associazione temporanea di Imprese non ancora costituita, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta Associazione.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituendo l'istanza deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della Gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare sulla stessa Offerta e qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti ed ancora l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di forniture pubbliche con riguardo alle associazioni temporanee.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e d) del D.Lgs. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è

sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e d) del D.Lgs 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul CUCRIVISONDOI anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

Il Comune si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

20.2 Dichiarazioni integrative

Il concorrente deve compilare il modello **Allegato 2** alle presenti Norme di gara:

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, nel contenuto e nella forma prevista, da tutte le Imprese Raggruppate.

Con riferimento alle dichiarazioni riportate, il Responsabile Unico del Progetto, per la valutazione in merito ad eventuali cause di esclusione, farà riferimento a quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs 36/2023.

Solo per i Consorzi: i Consorzi di cui all'art. 65-comma 2-lettere b)-d) del D.Lgs 36/2023 devono indicare, mediante apposita dichiarazione resa e sottoscritta dal Legale Rappresentante, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per quale Consorziato il Consorzio concorre e a questo ultimo è vietata la partecipazione alla Gara in qualsiasi altra forma; in caso di inosservanza a tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati in sede di Offerta.

La mancanza della dichiarazione oppure la sua mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dalla Gara.

20.3 Il Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale resa dal legale rappresentante dell'impresa che partecipa alla procedura, attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di qualificazione economico/finanziaria e tecnico/organizzativa.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE la dichiarazione è resa dai legali rappresentanti di tutte le imprese che partecipano alla procedura in forma congiunta.

In caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, la dichiarazione è resa dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il concorrente compila il modello DGUE presente sul CUCRIVISONDOI, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul CUCRIVISONDOI, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

In caso di Associazione Temporanea di Imprese il DGUE deve essere compilato da tutti i componenti l'Associazione.

La mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui

l'Operatore Economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico.

Si invita a compilare la sezione relativa all'indicazione dei legali rappresentanti facendo riferimento a tutti i soggetti elencati dal comma 3 dell'art. 94, e indicandone i dati anagrafici.

20.4 Dichiarazione adempimento impegni art. 102 D.LGS 36/2023

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'operatore economico, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 36/2023, si impegna a inserire nella documentazione amministrativa **l'Allegato 3** opportunamente compilato. Le modalità con le quali si intende adempiere a tali impegni e obblighi vanno descritte per ciascun punto presente nell'Allegato stesso e non è sufficiente la semplice sottoscrizione degli impegni

21. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" . OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità a pena di inammissibilità dell'offerta:

Entro il termine previsto le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload, collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell'apposito spazio "Busta B – Offerta Tecnica", la documentazione tecnica prevista, redatta in lingua italiana, seguendo le istruzioni che compariranno a video.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese/Consorzio:

- Costituendo: i file e la cartella contenenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.
- Costituito: i file e la cartella contenenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

L'offerta firmata digitalmente deve contenere, **a pena di esclusione**, i documenti obbligatori di seguito indicati:

- a) Relazione tecnica generale;
- b) Computo metrico non estimativo delle migliori offerte;
- c) Quadro di raffronto comparativo.

RELAZIONE TECNICA GENERALE

La relazione contiene una proposta tecnico organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 23. La relazione, da redigere in lingua italiana, dovrà essere costituita da circa 10 pagine (esclusa copertina ed eventuale sommario) in formato A4 con stampa su ambo i lati e di eventuali allegati grafici in numero massimo di 5 fogli in formato A3 con stampa su ambo i lati.

La stessa dovrà essere chiaramente divisa in sezioni secondo il numero di criteri individuati nella successiva tabella di cui al successivo punto 23.

COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO DELLE MIGLIORIE OFFERTE.

Il Concorrente dovrà produrre il Computo Metrico Non Estimativo delle migliori offerte indicando le quantità che intende realizzare per ogni lavorazione migliorativa proposta in sede di offerta.

Non dovranno, in questa sede, essere indicati i prezzi delle lavorazioni in quanto la S.A. ha interesse di conoscere l'entità delle opere migliorative proposte non in termini di costo, ma, esclusivamente, in termini di miglioramento del progetto posto a base di gara.

QUADRO DI RAFFRONTO COMPARATIVO.

Il concorrente dovrà produrre un quadro di raffronto comparativo in grado di dimostrare alla S.A. in che termini e con quale entità le migliori proposte rappresentano un vantaggio effettivo per l'Amministrazione

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tecnico abilitato, iscritto in un albo Professionale, di fiducia dell'operatore partecipante e dal Legale Rappresentante del concorrente o da un suo procuratore mediante firma digitale.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 23.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega eventualmente una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

N.B. Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

N.B. Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d'offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal DL.

N.B. Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

N.B. La presentazione di miglioramenti che comportano una modifica sostanziale del progetto approvato non verrà presa in considerazione dalla Commissione e verrà assegnato il punteggio pari a zero.

22. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" è formulata su CUCRIVISONDOLI secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma CUCRIVISONDOLI e contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- 1) il **ribasso percentuale** offerto rispetto all'importo a base di gara Euro **758.461,91** (al netto dei costi di manodopera pari ad Euro **169.450,73** non ribassabili ai sensi dell'art. 41, comma 14 e degli oneri per la sicurezza pari a Euro **25.756,92** non ribassabili).
- 2) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, congrui in rapporto alle prestazioni da effettuare.
- 3) la stima dei costi della manodopera.

I costi della manodopera devono essere obbligatoriamente dichiarati dall'operatore economico concorrente con l'esclusiva finalità di consentire alla Stazione Appaltante, prima di procedere all'aggiudicazione, di verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 110, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente dovrà inoltre compilare, sottoscrivere e inserire su CUCRIVISONDOLI nella busta dell'offerta economica l'allegato all'offerta economica stessa predisposto dalla Stazione Appaltante (**Allegato 9**) alle presenti Norme di gara DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE COSTI MANODOPERA), contenente lo schema di composizione dei costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa. In caso di diverso CCNL applicato, il concorrente dovrà compilare, sottoscrivere e inserire l'**Allegato 10** (Dichiarazione di equivalenza delle tutele)

La Stazione Appaltante verifica, con riferimento all'aggiudicatario, la congruità dei costi della manodopera indicati e l'equivalenza delle tutele ai dipendenti in ragione del diverso contratto collettivo applicato, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 36/2023.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di RTI o Consorzio non ancora costituito, detta offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppandi. In caso di RTI già costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario. In caso di Consorzio, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio medesimo.

N.B.: In presenza di valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) sarà utilizzato quello ritenuto più vantaggioso per la stazione appaltante.

L'offerta economica deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e. bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e. bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	punteggio massimo
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
totale	100

23.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella seguente tabella vengono indicati i criteri di valutazione con a fianco indicato i relativi punteggi:

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
A1 – MIGLIORAMENTO GESTIONALE DEL CANTIERE	Organizzazione del cantiere e del personale impiegato con particolare riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro	35
A2 – MIGLIORIE DEI MATERIALI	Proposte migliorative dei materiali	30
A3 – RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE	Misure finalizzate alla riduzione dei costi di gestione	25

23.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente attraverso:

- A) la media dei coefficienti, variabili da zero ad uno, assegnati discrezionalmente da parte di ciascun commissario:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
APPENA SUFFICIENTE	0,00	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,25	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici

		ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0.50	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONO	0,75	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1.00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo "aggregativo compensatore" secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
.....
Pn = peso criterio di valutazione n.

24. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

25. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

La prima seduta di gara pubblica virtuale avrà luogo il giorno _____ alle ore _____

Tale seduta se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito della piattaforma telematica.

Parimenti le successive sedute di gara pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito della piattaforma telematica.

È possibile seguire le attività di espletamento delle procedure telematiche direttamente dalla piattaforma, fase per fase come di seguito indicato.

L'esame delle offerte si svolge attraverso un percorso obbligato basato su passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste tramite piattaforma telematica.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

26. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Successivamente alla conclusione della verifica della documentazione amministrativa nella stessa seduta procede all'apertura della busta tecnica per verificare la sola rispondenza della documentazione prodotta a quanto previsto

dal bando di gara. Con successive sedute riservate procede all'esame delle stesse e all'attribuzione dei punteggi.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

27. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti in una o più sedute e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice successivamente procede in seduta pubblica all'apertura delle offerte economiche, previo caricamento sulla piattaforma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro cinque giorni. La richiesta è effettuata sempre in piattaforma. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio sempre in piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

28. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 107, co. 2 del Codice;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione aggiudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

29. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione verrà disposta anche nel caso di presentazione di una sola offerta, qualora ritenuta congrua ed adeguata dalla Commissione giudicatrice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto per la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'efficacia dell'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto, a seguito dell'avvenuta efficacia ha luogo entro i successivi sessanta giorni, anche in o pendenza di contenzioso ad eccezione di:

- Per le ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 17 e dell'articolo 55, comma 2 del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023;
- Nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto

Per la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore, con le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del Codice, dovrà obbligatoriamente costituire e consegnare alla stazione appaltante, contestualmente alla stipula del contratto, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziali di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo minimo che dovrà essere assicurato è pari a € 1.000.000,00. La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 1.000.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico" oppure "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante" oppure "in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'articolo 124 comma 2 del Codice.

30. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

31. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante.

32. ACCESSO AGLI ATTI

La Stazione Appaltante assicura in modalità digitale l'accesso agli atti della procedura nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D.lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Le richieste di accesso agli atti devono essere presentate a mezzo PEC all'indirizzo postacert@pec.comune.rivisondoli.aq.it

33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo – Sede dell'Aquila.

34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo Aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).

L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivisondoli. Nominativo e recapiti del Responsabile della protezione dei dati sono disponibili sul sito comunale all'indirizzo www.comune.Rivisondoli.it/dpo

Allegati

1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura
2. Dichiarazioni integrative
3. Dichiarazione adempimento impegni art. 102 D.Lgs. 36/2023
- ~~4. Dichiarazione attività a rischio di infiltrazione mafiosa~~
5. Dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo
6. Dichiarazione titolare effettivo
7. Dichiarazione assenza conflitto di interesse
8. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
9. Dichiarazione composizione costi della manodopera (da inserire in busta economica)
10. Dichiarazione equivalenza delle tutele (eventuale, da inserire in busta economica)
11. Informativa privacy

Rivisondoli, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Angelo Rotolo